

# L'IMPRONTA

Periodico di informazione dalla Casa Circondariale maschile S. Maria Maggiore di Venezia

Intervista al Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Venezia, dott. Pavarin

Qualche proposta della Redazione per avviare un dialogo

Supplemento al numero 2/2014 di Ristretti Orizzonti. Pubblicazione registrata del Tribunale di Venezia n° 1315 dell'11 gennaio 1999. Direttore responsabile Ornella Favero





Il disegno di Marcello, dal quale è tratta la copertina di questo numero de "L'Impronta".

"La vita ci pone costantemente alla prova, nel quotidiano dobbiamo affrontare difficoltà di varia natura, spesso cerchiamo le soluzioni più disparate, a volte anche errate pur di risolvere tali problemi.

Di sicuro in futuro, lungo il mio percorso di vita, si presenteranno altri bivi; d'ora in avanti voglio sperare di imboccare sempre la via giusta, anche se questa si potrà rivelare la più faticosa" • Marcello

#### REDAZIONE

Luciano, Andrea, Sandro, Pietro, Fabio, Mehdi, Vittorio, Massimo, Federica Penzo, Claudio Vio, Andrea Capitanio

DI RETTORE RESPONSABILE  
Ornella Favero

PROGETTO GRAFICO  
Andrea Capitanio

SBOBINATURE  
Federica Penzo, Andrea Capitanio

DI SEGNI E COPERTINA  
Marcello

ELABORAZIONE COPERTINA  
Filippo Lovato

FOTOGRAFIE TRATTE DA:  
<http://www.tribunaledisorveglianza.venezia.it/>

PER CONTATTI  
U.O.C. Area Penitenziaria  
Servizio Promozione Inclusione Sociale  
Comune di Venezia  
Isola Nova del Tronchetto 9/10, 30121  
Venezia (VE)  
tel. 041.2747861 - fax 041.2747860  
[areapenitenziaria@comune.venezia.it](mailto:areapenitenziaria@comune.venezia.it)

REDAZIONE DE L'IMPRONTA  
S. Croce 324 - 30135 Venezia (VE)

# L'IMPRONTA

## editoriale

- 3 Quanto contano per il magistrato il viso, gli occhi, la storia che un detenuto ha • Ornella Favero

L'angolo del Garante • Sergio Steffenoni

## l'intervista

- 4 Il rapporto umano che si instaura tra il detenuto e il magistrato  
• a cura della Redazione

## attualità

- 19 Qualche proposta della Redazione per avviare un dialogo  
• a cura della Redazione

L'immagine sottostante ritrae una fotografia aerea della zona di piazzale Roma. Si possono distinguere in rosso l'area della Cittadella della giustizia, mentre in verde la Casa Circondariale di S. Maria Maggiore di Venezia.

I recapiti del Tribunale di Sorveglianza di Venezia sono:

Santa Croce 430 (Cittadella della giustizia, Piazzale Roma) – 30135 Venezia



## Contiamoci!

**I**l 16 giugno eravamo circa 260 detenuti! Il Ministero di Giustizia fissa a 167 posti letto la capienza ufficiale di questo Istituto. Significa che un centinaio di noi sono, di fatto, abusivi!

## Vanno...

**L**a redazione de L'Impronta ringrazia e saluta Paolo e Mahdi per quanto svolto con impegno, soprattutto durante gli incontri con le classi di studenti.

## Vengono...

**L**a redazione de L'Impronta è lieta di dare il benvenuto a Mehdi, Fabio, Vittorio, Ermanno e Massimo.



# Quanto contano per il magistrato il viso, gli occhi, la storia che il detenuto ha

di Ornella Favero

Contano molto secondo me, o dovrebbero contare molto, il viso, gli occhi, la storia, il dialogo, la conoscenza che il magistrato ha del detenuto quando gli parla": sono queste fra le prime parole che il presidente del Tribunale di Sorveglianza di Venezia, Giovanni Maria Pavarin, ha pronunciato nell'incontro con la redazione dell'Impronta a cui è dedicato questo numero. Sono parole significative, perché in realtà il detenuto troppo spesso conta solo come fascicolo, con la sua pesante storia giudiziaria, ed esiste poco come persona. Il suo rapporto con le istituzioni troppo spesso è freddo e burocratico, cosa che non è stata quel giorno che ci siamo seduti tutti intorno a un tavolo e abbiamo potuto fare al presidente Pavarin tutte le domande che avevamo preparato. E del resto il confronto che Giovanni Maria Pavarin instaura con i detenuti, sia a livello individuale che negli incontri collettivi, ha un forte impatto, perché il detenuto così non si sente un "reato che cammina", ma recupera la sua dignità, e in qualche modo è stimolato ad assumersi la responsabilità delle sue azioni. In un momento di grande incertezza come questo, in cui il sovraffollamento e la scarsa umanità della condizione detentiva sono

ancora caratteristiche pesanti delle nostre galere, nonostante l'Europa abbia ritenuto, forse con un eccesso di ottimismo, che ci sia stato in quest'ultimo anno un miglioramento significativo, e abbia quindi concesso al nostro Paese una proroga per rimettere le cose a posto, è comunque importante che ci siano magistrati che entrano in carcere e si misurano ogni giorno con i disagi e le violazioni dei diritti delle persone rinchieste, e siano disponibili sempre al confronto: in fondo, l'umanizzazione delle carceri di cui tanto si parla dovrebbe iniziare da qui, da un serrato CONFRONTO fra le istituzioni che operano nelle carceri, la magistratura, il volontariato e i diretti interessati, i detenuti.



Ornella Favero è direttore responsabile della rivista "Ristretti Orizzonti" del carcere Due Palazzi di Padova. Dal maggio 2012 è anche direttore responsabile de "L'Impronta".

## L'angolo del Garante

Mi fa piacere che la redazione de "L'Impronta" mi abbia chiesto di presentare l'intervista al Presidente della Magistratura di Sorveglianza di Venezia dott. Pavarin, perché ho l'occasione di poter esprimere la mia profonda stima per la sua persona e per il suo encomiabile senso di giustizia. Sebbene abbia collaborato con lui, in qualità di giudice esperto per circa 7 anni, non conosco praticamente nulla della sua vita personale, ma moltissimo del suo essere giudice.

Le udienze con il dott. Pavarin non sono mai né formali né noiose, con incredibile abilità riesce a creare una "situazione" in cui il condannato, collocandosi, riesce ad esprimere il suo stato d'animo e il suo pensiero, se ha maturato una critica al suo operato, ai reati commessi o una progettualità futura. Ho imparato molto da lui ed anche in questa intervista mostra il suo profondo senso di giustizia e di rispetto dei diritti delle persone ristrette e l'amore per l'uomo, diventando un'occasione per apprezzarlo e stimarlo. Credo che l'incontro tra il dott. Pavarin e il gruppo di detenuti della redazione sia stato importante

per più ragioni: per capire in quale condizione vanno affrontate le udienze dinanzi al Tribunale di Sorveglianza, come indicazione dell'attenzione ai diritti dei detenuti da parte del Tribunale di Sorveglianza, in particolare in questo momento di generale difficoltà, per approfondire temi riguardanti la salute, l'accesso al lavoro, i lavori di pubblica utilità e molto altro ancora. I molti temi affrontati sono stati ottime occasioni di approfondimento e di dialogo costruttivo, in ogni caso un'occasione da non perdere nell'intervista che vi invito a leggere.

Sergio Steffenoni



## Il rapporto umano che si instaura tra il detenuto e il magistrato

Un magistrato che afferma che "contano molto, o dovrebbero contare molto, il viso, gli occhi, la storia, il dialogo, la conoscenza che il magistrato ha del detenuto quando gli parla"

A cura della Redazione



**G**iovanni Maria Pavarin è presidente del Tribunale di Sorveglianza di Venezia, ma è prima di tutto un magistrato che per anni ha incontrato in carcere migliaia di detenuti, ha voluto conoscerli e ascoltarli prima di decidere del loro destino. Per la redazione dell'Impronta è stata quindi una grande opportunità quella di potergli fare tante domande e poter affrontare con lui questioni spinose e poco chiare.

La prima cosa che vorremmo sapere è quanto influisce il reato, e quanto il fascicolo del detenuto, sul giudizio di un magistrato, che deve valutare se una persona è pronta ad uscire per iniziare un percorso fuori dal carcere, e quanto contano invece il percorso detentivo e le relazioni degli operatori penitenziari: insomma, come formate il vostro giudizio prima di concedere un beneficio al detenuto?

Giovanni Maria Pavarin: È difficile attribuire un coefficiente specifico di importanza ai singoli elementi di conoscenza. Indubbiamente il reato pesa, voi sapete che i reati hanno una diversa gravità e questa si rispecchia in genere sulla pena che il codice prevede e che va da un minimo ad un massimo, e se il giudice ha dato il minimo andiamo a leggere la sentenza e capiamo i motivi per cui la persona è stata ritenuta degna di avere una pena bassa, dunque bisogna tenere in considerazione la valutazione che ha fatto il giudice che ha inflitto la condanna. In ultimo pesa

anche il comportamento processuale che ha avuto la persona, sempre che fosse presente al processo.

Nel fascicolo, oltre la sentenza, c'è poi il parere degli operatori penitenziari. Anche questo ha un peso, come lo stesso percorso detentivo, ma soprattutto contano molto secondo me, o dovrebbero contare molto, il viso, gli occhi, la storia, il dialogo, la conoscenza che il magistrato ha del detenuto quando gli parla.

L'importanza fondamentale che ho sempre dato è al rapporto personale con i detenuti, ho tentato di conoscerli in carcere per avviare un confronto sulle esperienze di vita, il vissuto, quali sono i progetti per il futuro, quali gli atteggiamenti rispetto al reato, quindi più delle parole scritte, conta il rapporto umano che si instaura tra il detenuto e il magistrato che ha l'obbligo di conoscerlo, che ha l'obbligo di andare a visitarlo.

È ovvio che si può sbagliare, sia che il giudizio sia dato sulle carte, sia che sia fondato sul rapporto di conoscenza personale. Io stesso non so con sicurezza quello che accadrà domani; una delle cose che mi ha più colpito del messaggio che la dottoressa Favero da anni sta trasmettendo, è che "a tutti può succedere", anche noi che siamo incensurati non possiamo giurare sulla Bibbia che un domani non ci possa capitare un incidente giuridico, ad esempio un reato commesso in dolo d'impeto, ossia uno perde le staffe e commette un reato gravissimo.

Conta anche il numero dei reati commessi, un conto è colui che ha

perso la pazienza e in dolo d'impeto uccide una persona, oppure la travolge in auto, altro è chi comincia ad avere dieci, quindici, venti condanne, allora lì la

cosa ha un peso diverso. Tutto conta, ma nessuno di questi elementi ha un ruolo preponderante nel giudizio finale. Quindi desideriamo sempre che la persona venga in udienza, quando si tratta di decidere della sua sorte.

Quale metodo di valutazione usate quando vi trovate a discutere sulla revoca totale di un affidamento? Usate sempre lo stesso metodo oppure ci sono differenze da soggetto a soggetto? Se sì, quali differenze vi trovate a valutare?

Giovanni Maria Pavarin: Non usiamo mai lo stesso metodo quando revochiamo un affidamento, anche se tentiamo di revocare il meno possibile. La revoca può essere decisa da oggi, può essere dal momento che è iniziato l'affidamento oppure in un momento intermedio, a seconda dell'andamento della misura. Da soggetto a soggetto, a seconda della storia, della gravità delle trasgressioni, della severità della comunità, non tutte sono uguali. Sappiamo benissimo che alcune

Giovanni Maria Pavarin è magistrato dal 1985, ha svolto funzioni di Pretore penale, civile e del lavoro a Rovigo. Dal 1997 al 2010 ha svolto le funzioni di magistrato di sorveglianza di Padova. Dal 3.11.2010 è Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Venezia.



comunità sono più rigide, per cui noi siamo un po' più larghi quando valutiamo la violazione delle prescrizioni.

Ci sono comunità in cui è vietato baciare una compagna, altre in cui è praticamente vietato innamorarsi, basta un bigliettino d'amore per far scattare il rischio di essere dimessi dalla struttura. Per cui la rigidità di certe regole viene tenuta in considerazione quando revochiamo la misura; è ovvio che se uno porta droghe e alcol in comunità la valutazione è molto più severa.

Valutiamo anche se la trasgressione è avvenuta all'inizio o alla fine del percorso. All'inizio è più facile che uno rischi di violare le regole perché deve ancora incominciare il suo percorso, mentre se uno sbaglia nell'ultima fase dell'affidamento lo consideriamo più grave.

Comunque non c'è una regola fissa, di volta in volta valutiamo la globalità del percorso, ma mi sento di dire che, in caso di problemi durante il percorso, è importante parlarne con il proprio magistrato competente.

Per esempio a seguito di una revoca decisa per una persona inserita in una comunità a Verona, ci siamo resi conto che questa comunità non ci convinceva e siamo consapevoli che dobbiamo tutti insieme andare a vedere come si vive e che regole si applicano in questa comunità, perché sono successi degli eventi che rendono necessario il nostro approfondimento.

Lei non crede che una persona con problemi di tossicodipendenza, al posto di scontare la pena in carcere, al momento della condanna debba essere mandata in una comunità senza nemmeno vedere il carcere?

Giovanni Maria Pavarin: Che il tossicodipendente non dovrebbe vedere il carcere è una cosa saggia, ma dipende da cosa fa e da

che propensione ha. Fino a qualche anno fa c'era un progetto del D.A.P. (Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria), che favoriva l'inserimento in Comunità terapeutica senza passare dal carcere. Ad esempio: facevi una rapina, venivi arrestato, ma davanti alla porta del giudice che convalidava l'arresto trovavi il Ser.D. pronto a fare un programma terapeutico comunitario. Questo progetto a Padova è durato due o tre anni, è andato bene per un piccolo numero di soggetti. È ovvio però che non tutte le persone sono pronte da subito ad entrare in comunità, e inoltre ci sono problemi oggettivi: le comunità cost-

ano e non tutti i Ser.D. hanno i fondi sufficienti.

Ci sono soggetti che non possono andare in comunità perché hanno già avuto due affidamenti terapeutici, per cui non si può avere il terzo, lo dice la legge. Noi magistrati siamo i primi a dire che la tossicodipendenza, specialmente se il reato è espressione della stessa, non è una scusa. Ma dobbiamo anche ammettere che ci sono persone che con la giustificazione che sono vent'anni che si fanno, dicono: "Tanto dopo ho una misura che mi viene incontro". Serve la volontà seria di uscire da questo tunnel, da questo circuito. Molti tossicodipendenti ai quali >>>

Art. 69 O. P.

"Funzioni e provvedimenti del magistrato di sorveglianza"

1. Il magistrato di sorveglianza vigila sulla organizzazione degli istituti di prevenzione e di pena e prospetta al Ministro le esigenze dei vari servizi, con particolare riguardo alla attuazione del trattamento rieducativo.
2. Esercita, altresì, la vigilanza diretta ad assicurare che l'esecuzione della custodia degli imputati sia attuata in conformità delle leggi e dei regolamenti.
3. Sovrintende all'esecuzione delle misure di sicurezza personali.
4. Provvede al riesame della pericolosità ai sensi del primo e secondo comma dell'articolo 208 del codice penale, nonché all'applicazione, esecuzione, trasformazione o revoca, anche anticipata, delle misure di sicurezza. Provvede altresì, con decreto motivato, in occasione dei provvedimenti anzidetti, alla eventuale revoca della dichiarazione di delinquenza abituale, professionale per tendenza di cui agli articoli 102, 103, 104, 105 e 108 del codice penale.
5. Approva, con decreto, il programma di trattamento di cui al terzo comma dell'articolo 13, ovvero, se ravvisa in esso elementi che costituiscono violazione dei diritti del condannato o dell'internato, lo restituisce, con osservazioni, al fine di una nuova formulazione.

Approva, con decreto, il provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno. Impartisce, inoltre, ((...)), disposizioni dirette ad eliminare eventuali violazioni dei diritti dei condannati e degli internati. ((6. Provvede a norma dell'articolo 35-bis sui reclami dei detenuti e degli internati concernenti:

a) le condizioni di esercizio del potere disciplinare, la costituzione e la competenza dell'organo disciplinare, la contestazione degli addebiti e la facoltà di discolora; nei casi di cui all'articolo 39, comma 1, numeri 4 e 5, è valutato anche il merito dei provvedimenti adottati;

b) l'inosservanza da parte dell'amministrazione di disposizioni previste dalla presente legge e dal relativo regolamento, dalla quale derivi al detenuto o all'internato un attuale e grave pregiudizio all'esercizio dei diritti.))

7. Provvede, con decreto motivato, sui permessi, sulle licenze ai detenuti semiliberi ed agli internati, e sulle modifiche relative all'affidamento in prova al servizio sociale e alla detenzione domiciliare.

8. Provvede con ordinanza sulla riduzione di pena per la liberazione anticipata e sulla remissione del debito, nonché sui ricoveri previsti dall'articolo 148 del codice penale.

9. Esprime motivato parere sulle proposte e le istanze di grazia concernenti i detenuti.

10. Svolge, inoltre, tutte le altre funzioni attribuitegli dalla Legge.

abbiamo dato questa misura non li abbiamo più visti, sono persone che hanno una vita normale, si sono sposati, hanno dei figli. Insomma molti se la cavano e al di là del pessimismo di molti operatori (anche dei Ser.D.), io sono invece ottimista.

Anche un programma ambulatoriale serve, se fatto bene, anzi permette di conservare il lavoro e di girare le spalle all'esperienza che hai avuto. Certo quando una persona è dentro al circuito della tossicodipendenza da venti, trent'anni, è più difficile che si affranchi, e dunque si deve accontentare della sua terapia (il metadone concentrato a piccole dosi per tutta la vita); l'importante è che non delinqui più e quindi anche la terapia di mantenimento, che una volta non veniva ammessa dal Tribunale, oggi viene ammessa. Siccome la legge stabilisce che questa misura la diamo a chi ha un piano di recupero psicofisico, recupero vuol dire che tu ti stacchi dalla droga. E cosa si diceva un tempo: se tu campi con il metadone vivi con la droga di Stato e non ti recuperi. Oggi abbiamo cambiato completamente l'indirizzo: anche la "droga di Stato", chiamiamola così, purché ti consenta di startene tranquillo, vale per ottenere la misura alternativa prevista per i tossico e alcol dipendenti.


Ci è stato consigliato di mettere per iscritto i nostri pensieri e ciò che proviamo in merito al danno causato alla società civile e alle vittime, un testo che abbiamo definito "Autosintesi". Come vede questo atto, e fino a che punto lo ritiene valido per la richiesta di un beneficio?

Giovanni Maria Pavarin: Le "autosintesi" cominciano ad arrivarci, sono quelle lettere di tre, quattro, cinque facciate, in cui ciascuno scrive il suo percorso. Benissimo le "autosintesi", se però

si sposano con un colloquio con il magistrato. Un conto è leggere e un altro è conoscersi.

Tenete presente che il mestiere nostro è difficile perché voi mi insegnate che bisogna sempre distinguere il vero dal falso e verificare l'autenticità dei buoni propositi che troviamo scritti in queste lettere che ci arrivano. Nell'autosintesi, almeno in quelle che ho letto, in genere vengono espressi sentimenti positivi, buone speranze per il futuro, mentre invece l'analisi nuda e cruda di quello che sono stato, di quello che ho commesso, la ferma presa di distanza dal male che mi ha caratterizzato, è una delle cose che si apprezzano di più, non è richiesto, ma insomma è apprezzato.

Resta il fatto che gli errori giudiziari esistono, può succedere che qualcuno sia in carcere anche da innocente, non è la prima volta, per cui noi spesso abbiamo piacere quando uno esprime la sua revisione critica, però teniamo anche in considerazione il fatto che può esistere, e statisticamente esiste, l'errore giudiziario. Per cui non costringiamo nessuno ad ammettere una cosa che non riesce ad ammettere, appunto perché reputa di non averla commessa. L'esperienza è nel senso che nello scorcio finale della pena le misure vengono concesse in certi casi, non in tutti, anche a colui che si reputa assolutamente estraneo rispetto al reato. Ma credo che statisticamente l'incidenza di questo fenomeno sia per fortuna molto limitata.



Per quanto riguarda i detenuti stranieri, avranno difficoltà di lingua immagino. Esiste o è esistita la figura del mediatore culturale? Andrea Capitanio: Il Comune di Venezia ha un servizio di mediazione e interpretariato. Questa risorsa viene usata dagli operatori dello sportello Urban, uno sportello informativo e di orientamento attivo qui in carcere. Si potrebbe pensare di estendere questa figura alle attività con i gruppi.

Giovanni Maria Pavarin: È un'operazione che serve per due scopi: il primo per la lingua, ossia aiutare qualcuno a scrivere la sua storia, ma soprattutto anche come mediazione culturale che è diverso dall'interpretariato.

Ci sono reati culturalmente motivati, così vengono chiamati. In certi ordinamenti, in certi Stati, in certe culture, se si verifica un certo fatto storico, il soggetto che appartiene a quella comunità ha, per esempio, l'obbligo di uccidere. Questo porta sicuramente a una condanna in Italia, ma se mi spieghi da dove è nato il tuo omicidio posso capire meglio, venire incontro, non dico giustificare perché la nostra legge

Art. 1 O. P.  
"Trattamento e rieducazione"

1. Il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona.
2. Il trattamento è improntato ad assoluta imparzialità, senza discriminazioni in ordine a nazionalità, razza e condizioni economiche e sociali, a opinioni politiche e a credenze religiose.
3. Negli istituti devono essere mantenuti l'ordine e la disciplina. Non possono essere adottate restrizioni non giustificabili con le esigenze predette o, nei confronti

degli imputati, non indispensabili a fini giudiziari.

4. I detenuti e gli internati sono chiamati o indicati con il loro nome.
5. Il trattamento degli imputati deve essere rigorosamente informato al principio che essi non sono considerati colpevoli sino alla condanna definitiva.
6. Nei confronti dei condannati e degli internati deve essere attuato un trattamento rieducativo che tenda, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale degli stessi. Il trattamento è attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti.

non ammette la possibilità di togliere una vita, però la mediazione culturale ci aiuta a far luce sul vissuto del soggetto, per leggere appunto da dove viene, per capire i presupposti che stanno alla base della commissione di un certo reato.

La mediazione culturale serve dunque per mettere a contatto i valori che hanno ispirato la cultura di due mondi che si affrontano.

Molti detenuti definitivi, anche da più di due anni, lamentano che gli educatori siano pochi e quindi effettivo pochi colloqui dal momento dell'ingresso in questo istituto. Esistono delle linee guida indicate dal magistrato di Sorveglianza agli educatori per una maggior conoscenza del detenuto e del suo percorso di responsabilizzazione nel corso del tempo?

Giovanni Maria Pavarin: Voi sapete che abbiamo molti agenti di polizia penitenziaria e meno personale preposto alla funzione rieducativa. La legge pone un termine di nove mesi per la chiusura della sintesi. Quando il termine non viene rispettato, che cosa succede? Noi magistrati per primi ci preoccupiamo di dire: "Qui è stato violato un diritto". Il detenuto ha diritto dopo nove mesi che gli sia data una sintesi con

un'ipotesi trattamentale positiva o negativa che sia.

L'ipotesi trattamentale (mi riferisco alle poche righe che avete in fondo alla sintesi) non vincola il magistrato, il quale può concedere un beneficio, anche se l'ipotesi è contraria, o che può rigettare anche se l'ipotesi è favorevole.

Come suppliamo alla mancanza della sintesi? Suppliamo tentando di valorizzare la conoscenza personale che abbiamo, la lettura della sentenza, i precedenti, le pendenze, le informazioni delle forze dell'ordine, una relazione comportamentale ricca. La sintesi significa che il G.O.T. (Gruppo Osservazione e Trattamento) si riunisce (ne fanno parte l'educatore, il direttore, il comandante della polizia penitenziaria, l'assistente sociale, eventualmente lo psicologo, l'esperto art. 80) per dis-

cutere sul caso specifico. Se non si riesce, perché non c'è il tempo, perché il carcere è sovraffollato, perché gli educatori sono pochi e ci sono tantissime persone in carcere, dopo un po' di tempo noi magistrati tentiamo di decidere lo stesso.

Una delle domande fisse che rivolgo al detenuto che compare in udienza è: "Quanti colloqui ha avuto con il suo educatore?", e da lì mi faccio un'idea. Capita a volte di rilevare che un detenuto, dopo tre anni di carcere, abbia avuto solo il colloquio di primo ingresso: in sede di decisione teniamo conto anche di questa deficienza. Certo che navigare al buio è più difficile, però quando la sintesi non viene fatta per lungo tempo, ci sforziamo in tutti i modi di andare oltre.

La nostra decisione può comunque essere negativa, non è detto che sia sì, però è un dato che la legge pone non come vincolante, per cui sulla base di questo tentiamo in qualche modo di soprassedere, anche se voi per primi mi insegnate che sarebbe bene conoscere la storia di una persona, leggere qualcosa che su di lui hanno scritto gli esperti, prima di decidere.

Quasi sempre comunque l'educatore che ha coscienza ci manda una relazione comportamentale cosiddetta arricchita o ricca, si tratta di due o tre facciate che praticamente sostituiscono la sintesi. >>>

Art. 13 O. P.  
"Individualizzazione del trattamento"

1. Nei confronti dei condannati e degli internati è predisposta l'osservazione scientifica della personalità per rilevare le carenze fisiopsichiche e le altre cause del disadattamento sociale. L'osservazione è compiuta all'inizio dell'esecuzione e proseguita nel corso di essa.
2. Per ciascun condannato e internato, in base ai risultati della osservazione, sono formulate indicazioni in merito al trattamento rieducativo da

effettuare ed è compilato il relativo programma, che è integrato o modificato secondo le esigenze che si prospettano nel corso dell'esecuzione.

3. Le indicazioni generali e particolari del trattamento sono inserite, unitamente ai dati giudiziari, biografici e sanitari, nella cartella personale, nella quale sono successivamente annotati gli sviluppi del trattamento pratico e i suoi risultati.

4. Deve essere favorita la collaborazione dei condannati e degli internati alle attività di osservazione e di trattamento.

Art. 82 O. P.  
"Attribuzioni degli educatori"

1. Gli educatori partecipano all'attività di gruppo per l'osservazione scientifica della personalità dei detenuti e degli internati e attendono al trattamento rieducativo individuale o di gruppo, coordinando la loro azione con quella di tutto il personale addetto alle attività concernenti la rieducazione.
2. Essi svolgono, quando sia consentito, attività educative anche nei confronti degli imputati.
3. Collaborano, inoltre, nella tenuta della biblioteca e nella distribuzione dei libri, delle riviste e dei giornali.

Ferdinando Ciardiello: C'è un equivoco in questa domanda, perché in effetti sembrerebbe che è l'educatore che cerca di spiegare alla Magistratura la personalità del detenuto, ma non è l'educatore, è l'equipe, è un gruppo di persone che valuta.

Allora ammesso pure che l'educatore fa un colloquio, voi fate tanti colloqui con l'assistente sociale, con la psicologa. Alla fine il compito dell'educatore è che conosca, che raccolga dati sulle varie attività e che li verifichi.

Quando c'è la sintesi, almeno come minimo sono due i colloqui con l'educatore, uno in partenza e uno in chiusura prima di fare l'equipe. Quindi quando voi scrivete che in generale fate un colloquio non è vero. Fate almeno sette, otto, dieci colloqui fra i vari operatori e ovviamente anche i rapporti che avete con la polizia penitenziaria vengono raccolti dall'equipe.

Nella domanda sembra che voi facciate solo un colloquio con l'educatore prima di sostenere un'udienza, non è così. Questo io lo contesto, ci sono più colloqui, almeno due con l'educatore e certamente uno o anche due con la psicologa, con l'assistente sociale, con il Ser.D. quando si tratta di una situazione con tossicodipendenza.

Poi ci sono le relazioni comporta-

mentali per le liberazioni anticipate: quelle sì, probabilmente spesso c'è un colloquio di verifica che fa l'educatore per verificare di persona come si è partecipato a un determinato corso. E mandiamo la relazione al magistrato di Sorveglianza. In quest'ultimo caso ci può essere un solo colloquio. Non confondiamo quelle che sono le udienze dinanzi al Tribunale di Sorveglianza con quelle che sono tutta una serie di altre relazioni comportamentali che mandiamo per i giorni o per qualche altra situazione.

Noi il tempo lo dedichiamo in modo particolare (perciò mi batto su questo) su quelle che sono le udienze dinanzi al Tribunale di Sorveglianza, perché è lì dove noi forniamo maggiori informazioni al Tribunale, come ha detto il Presidente, chiaramente così loro hanno un ventaglio maggiore di informazioni sulle quali poi aggiungere tutte le altre che hanno da altri organi istituzionali.

È essenziale fare del volontariato per risarcire il danno subito dalla società. Secondo lei questa attività sarebbe giusto fosse fatta nei confronti di persone che hanno subito lo stesso reato?

Per esempio, un detenuto condannato per traffico di stupefacenti non sarebbe utile andasse in una comunità ad effettuare questo risarcimento per avere una più profonda consapevolezza del danno arrecato, piuttosto che altre forme di volontariato?

Perché non consentire a vari detenuti di lavorare all'esterno del carcere con associazioni di volontariato o cooperative per fare lavori di pubblica utilità e risarcire la società?

Giovanni Maria Pavarin: Fare volontariato per risarcire il danno è un discorso che vale solo per l'affidamento; la legge dice che il

detenuto, il condannato, deve fare quanto possibile per riparare il danno. Questa frase intanto ha una valenza economica: se ho fatto una rapina e ho centomila euro in casa che ho rapinato, il minimo è che io li restituisca. Il primo atteggiamento di resipiscenza passa attraverso la restituzione. Se non li ho più allora è ovvio che non posso darli indietro, dunque visto che non puoi più riparare il danno, tenta di risarcire la società del danno che in termini generici il reato le ha arrecato, facendo qualcosa di buono gratis a favore della collettività, qualsiasi cosa.

Questo obbligo di fare il volontariato sostituisce tutte le ipotesi in cui uno non può risarcire economicamente il danno. Se poi uno vuole fare sia l'uno che l'altro meglio ancora.

Ci sono reati senza danno: lo spaccio non ha un danno se non allo Stato, per cui anche in quei casi noi suggeriamo: "Hai fatto un reato che danneggia solo lo Stato, prova il gusto di fare qualcosa di gratis per qualche ore a settimana a favore della collettività, qualsiasi cosa". Certo l'esempio fatto nella





vostra domanda è buono: un condannato per traffico se lo mandiamo in una comunità è facile che si renda più conto, che tocchi con mano, i danni che la droga fa nei corpi e spesso anche nelle menti delle persone che usano o abusano di sostanze stupefacenti.

Per quanto riguarda l'ultima parte della domanda, la risposta è sì, hanno modificato l'articolo 21 dell'Ordinamento Penitenziario, aggiungendo un articolo 21 bis che risponde esattamente alla domanda che voi fate.

Mi appello al capo dell'area educativa, al Direttore e a tutti gli operatori del carcere, perché prima di entrare qui da voi in Redazione ho verificato che attualmente ci sono solamente due detenuti in articolo 21. Facciamo dunque camminare le norme con le gambe della nostra fantasia, serve anche un'opportunità all'esterno.

L'articolo 21 bis che è lì da pochi mesi, è fatto apposta per consentire il lavoro all'esterno gratis, per fare volontariato e per soddisfare le esigenze che sono sottese all'ultima parte della vostra domanda.

Certo è che gli articoli 21 e 21 bis prevedono una responsabilità del Direttore, il magistrato ci mette la firma, ma è il Direttore che propone. Questa non è una cosa semplice perché ogni volta che uno di voi esce dal carcere c'è la firma del magistrato o del collegio, mentre per l'articolo 21 la firma è del Direttore e il magistrato si limita a controfirmarla. Ma chi propone, chi si assume la responsabilità è il Direttore e non è facile per un'autorità amministrativa (che non ha le garanzie di indipendenza che ha il magistrato) esporsi, perché se per esempio il Direttore propone cinque articoli 21 e questi vanno male, alla fine il minimo che può capitare è che il Direttore venga trasferito, quindi non ha la garanzia di indipendenza che ha il giudice, ecco perché c'è molta cautela, immagino io. La norma però c'è, serve il coraggio

di applicarla.

Quando si conosce abbastanza bene un detenuto, c'è una certa garanzia di affidabilità, perché non consentirgli di andare da solo con le sue gambe in piazza San Marco a fare una qualsiasi cosa? Serve un po' di coraggio e serve anche che voi vi facciate conoscere, che diate buona prova di voi, di affidabilità, di onestà, di volontà. Non c'è nulla di più consolante per un Direttore di vedere che qualcuno torna con le sue gambe; alla fine della giornata vedere un articolo

21 che torna dà molta più consolazione di vedere un detenuto che fa rientro dal permesso. Quest'ultimo infatti è uscito con un permesso concesso da un magistrato, ma il Direttore che si vede tornare un articolo 21 lavorante all'esterno, secondo me prova una grande soddisfazione. Vale la pena osare, io invito il personale di questo Istituto ad applicare questo articolo 21 bis.

Il Comune di Venezia è un comune che per vocazione storica ha una tendenza ad una grande apertura >>>

#### Art. 21 O. P. "Lavoro all'esterno"

1. I detenuti e gli internati possono essere assegnati al lavoro all'esterno in condizioni idonee a garantire l'attuazione positiva degli scopi previsti dall'articolo 15. Tuttavia, se si tratta di persona condannata alla pena della reclusione per uno dei delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1-quater dell'articolo 4-bis, l'assegnazione al lavoro all'esterno può essere disposta dopo l'espiazione di almeno un terzo della pena e, comunque, di non oltre cinque anni. Nei confronti dei condannati all'ergastolo l'assegnazione può avvenire dopo l'espiazione di almeno dieci anni.

2. I detenuti e gli internati assegnati al lavoro all'esterno sono avviati a prestare la loro opera senza scorta, salvo che essa sia ritenuta necessaria per motivi di sicurezza. Gli imputati sono ammessi al lavoro all'esterno previa autorizzazione della competente autorità giudiziaria.

3. Quando si tratta di imprese private, il lavoro deve svolgersi sotto il diretto controllo della direzione dell'istituto a cui il detenuto o l'internato è assegnato, la quale può avvalersi a tal fine del personale dipendente e del servizio sociale.

4. Per ciascun condannato o internato il provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno diviene esecutivo dopo l'approvazione del magistrato di sorveglianza.

4-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti e la disposizione di cui al secondo periodo del comma

sedicesimo dell'articolo 20 si applicano anche ai detenuti ed agli internati ammessi a frequentare corsi di formazione professionale all'esterno degli istituti penitenziari. 4-ter. I detenuti e gli internati di norma possono essere assegnati a prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito, tenendo conto anche delle loro specifiche professionalità e attitudini lavorative, nell'esecuzione di progetti di pubblica utilità in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, le unioni di comuni, le aziende sanitarie locali o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato. I detenuti e gli internati possono essere inoltre assegnati a prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito a sostegno delle famiglie delle vittime dei reati da loro commessi. L'attività è in ogni caso svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dei detenuti e degli internati. Sono esclusi dalle previsioni del presente comma i detenuti e gli internati per il delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale e per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste. Si applicano, in quanto compatibili, le modalità previste nell'articolo 54 del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274.

(Il comma 4-ter è stato introdotto dalla legge n.94 del 9 agosto 2013)



verso il carcere. Non è come tante altre città, forse addirittura batte anche Padova. Io ho avuto questa sensazione, che il Comune di Venezia ha una tradizione storica, anche a prescindere dal colore politico dell'Amministrazione Comunale, di collegamento con il carcere e di investimento sul carcere; la presenza qui in redazione dei vostri coordinatori ne è la prova perché ci sono operatori dipendenti, pagati dall'Amministrazione Comunale per fare questo lavoro. Non so in quali altre città siano attivi servizi simili.

Una proposta può sorgere dagli stessi operatori del Comune, per esempio è appena stato firmato un Protocollo operativo tra il Comune di Venezia, il Tribunale di Sorveglianza, l'U.E.P.E. e circa una quarantina di associazioni per l'inserimento in lavori di pubblica utilità di persone provenienti dall'area penale.

Dal suo punto di vista è la durata della pena o il modo in cui essa viene scontata che rende un detenuto recuperabile o irrecuperabile?

Giovanni Maria Pavarin: Il detenuto irrecuperabile per definizione, almeno per quanto mi riguarda, non esiste. Nessun detenuto è irrecuperabile, altrimenti bisognerebbe abrogare l'articolo 27 della Costituzione.

Può esistere di fatto un detenuto irrecuperabile, per esempio colui che rifiuta qualsiasi forma di offerta di dialogo. Se io ho sequestrato con altri due complici una bambina e poi la bambina è anche morta e mi hanno messo in carcere perché mi hanno condannato per questo reato (art. 630 C.P.), se io non voglio fare i nomi dei miei due complici, oppure se la giustizia non accerta in via autonoma senza il mio contributo chi sono gli altri due, io resto in carcere fino alla fine della pena.

Se ho un ergastolo e non collaboro, potendolo fare, con la gius-



tizia, io resto in carcere fino all'ultimo giorno, a meno che la giustizia anche senza il mio contributo non riesca a capire chi sono gli altri miei due complici. Questa è l'unica definizione di irrecuperabilità, tutti gli altri per definizione sono suscettibili di registrare quei mutamenti positivi che devono poi comportare l'accesso all'esterno. Il modo in cui viene svolta la pena ha un'importanza fondamentale. La pena secca, senza occasioni, senza lavoro, senza trattamento, senza educatori, senza niente, è una pena assurda, inutile, che non fa altro che incattivire e voi me lo insegnate.

Conta anche il luogo in cui è espiata la pena. Io in udienza chiedo sempre: "Quanti siete in cella?", "In quali carceri è stato? A Brescia Canton Mombello o Roma Regina Cieli? A Napoli Secondigliano o a Milano Bollate?".

Teniamo conto anche del grado e della quantità di sofferenza che uno si è sentito addosso.

Io ho un ricorso di un detenuto, che denuncia che sono in nove in cella in meno di diciotto metri quadrati. Quella persona lì, se è stata un anno in quelle condizioni ha sofferto il quadruplo di chi è stato qui a Venezia. Oggi ho ricevuto 20-30 ricorsi vostri, alcuni sono sotto, altri sono sopra i tre

metri quadri.

Non è comunque vero che se soffri di più allora sei candidato a delinquere di meno, anzi a volte è vero l'opposto. Per cui sono un insieme di fattori che valutiamo per tentare di fare del nostro meglio, tentiamo di cucire sulla persona, sulla sua storia, il vestito che più gli si addice, è difficile, però è questo che tentiamo di fare.

Esiste un metodo per attribuire il lavoro in carcere? Come è prevista dalla legge e come viene attuata la Commissione preposta all'assegnazione al lavoro dei detenuti?

Giovanni Maria Pavarin: Questa domanda è molto pertinente, voi sapete che c'è una norma dell'Ordinamento Penitenziario che definisce come, quando e a chi si dà il lavoro in carcere. Come nel mondo esterno esistono regole per il collocamento obbligatorio o non, così in carcere esiste una Commissione determinata dall'articolo 20 dell'Ordinamento Penitenziario (una delle zone dell'Ordinamento meno applicate). Ma il collocamento al lavoro all'interno del carcere non segue alla lettera la legge, questo aspetto non è controllato dai magistrati di Sorveglianza anche se dovrebbero farlo.

I criteri riguardano l'anzianità, i carichi di famiglia, il reddito, gli anni di detenzione. In realtà l'esperienza che ho mi dice che forse più che a quei criteri, che pur vengono tenuti in considerazione, si guarda al fatto che uno sia capace o non capace di lavorare, in realtà leggendo l'articolo 20, la capacità di svolgere un lavoro non è proprio il criterio principale, dovrebbe concorrere con altri. L'opportunità lavorativa dovrebbe essere distribuita a pioggia seguendo quei criteri, ma non è un premio, è un obbligo che lo Stato ha, ed è oggetto di un obbligo del detenuto.

A volte c'è chi rifiuta perché magari ha già tanti soldi e lascia il lavoro ad un compagno di cella. Allora scatta la sanzione disciplinare? No, se uno si rifiuta non è perché gli fa schifo, bisogna capire le motivazioni, come per esempio per questa persona che era ricca e aveva preferito cedere il lavoro a chi non aveva possibilità di comprarsi le sigarette e altri generi di sostentamento. In quel caso io ho apprezzato quel gesto. Quindi l'automatismo tra il rifiuto di eseguire un ordine e la sanzione disciplinare è una cosa che può esistere nel modo di organizzarsi del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, ma non può passare e non regge ad un vaglio giuridico.

Andrea Capitanio: E come viene tenuto in considerazione il rapporto disciplinare? Cosa può fare una persona per tutelarsi?

Giovanni Maria Pavarin: Il rapporto disciplinare è impugnabile, se uno ritiene che sia ingiusto può fare reclamo davanti al magistrato di Sorveglianza, ma questo >>>

Art. 20 O. P.  
"Lavoro"

1. Negli istituti penitenziari devono essere favorite in ogni modo la destinazione dei detenuti e degli internati al lavoro e la loro partecipazione a corsi di formazione professionale. A tal fine, possono essere istituite lavorazioni organizzate e gestite direttamente da imprese pubbliche o private e possono essere istituiti corsi di formazione professionale organizzati e svolti da aziende pubbliche, o anche da aziende private convenzionate con la regione.

2. Il lavoro penitenziario non ha carattere affittivo ed è remunerato.

3. Il lavoro è obbligatorio per i condannati e per i sottoposti alle misure di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro.

4. (...)

5. L'organizzazione e i metodi del lavoro penitenziario devono riflettere quelli del lavoro nella società libera al fine di far acquisire ai soggetti una preparazione professionale adeguata alle normali condizioni lavorative per agevolarne il reinserimento sociale.

6. Nell'assegnazione dei soggetti al lavoro si deve tener conto esclusivamente dell'anzianità di disoccupazione durante lo stato di detenzione o di internamento, dei carichi familiari, della professionalità, nonché delle precedenti e documentate attività svolte e di quelle a cui essi potranno dedicarsi dopo la dimissione, con l'esclusione dei detenuti e internati sottoposti al regime di sorveglianza particolare di cui all'art. 14-bis della presente legge.

7. Il collocamento al lavoro da svolgersi all'interno dell'istituto avviene nel rispetto di graduatorie fissate in due apposite liste, delle quali una generica e l'altra per qualifica o mestiere.

8. Per la formazione delle graduatorie all'interno delle liste e per il nulla osta agli organismi competenti per il collocamento, è istituita, presso ogni istituto, una commissione composta dal direttore, da un appartenente al ruolo degli ispettori o dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria e da un rappresentante del personale educativo, eletti all'interno della categoria di appartenenza da un rappresentante unitariamente designato dalle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale, da un rappresentante designato dalla commissione circoscrizionale per l'impiego territorialmente competente e da un rappresentante delle organizzazioni sindacali territoriali.

9. Alle riunioni della commissione partecipa senza potere deliberativo un rapp-

resentante dei detenuti e degli internati, designato per sorteggio secondo le modalità indicate nel regolamento interno dell'istituto.

10. Per ogni componente viene indicato un supplente eletto o designato secondo i criteri in precedenza indicati.

11. Le amministrazioni penitenziarie, centrali e periferiche, stipulano apposite convenzioni con soggetti pubblici o privati o cooperative sociali interessati a fornire a detenuti o internati opportunità di lavoro. Le convenzioni disciplinano l'oggetto e le condizioni di svolgimento dell'attività lavorativa, la formazione e il trattamento retributivo, senza oneri a carico della finanza pubblica.

12. Al lavoro all'esterno, si applicano la disciplina generale sul collocamento ordinario ed agricolo, nonché l'articolo 19 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.

13. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applica la disciplina generale sul collocamento.

14. Le direzioni degli istituti penitenziari, (...), possono vendere prodotti delle lavorazioni penitenziarie a prezzo pari o anche inferiore al loro costo, tenuto conto, per quanto possibile, dei prezzi praticati per prodotti corrispondenti nel mercato all'ingrosso della zona in cui è situato l'istituto.

15. I detenuti e gli internati che mostrino attitudini artigianali, culturali o artistiche possono essere esonerati dal lavoro ordinario ed essere ammessi ad esercitare, per proprio conto, attività artigianali, intellettuali o artistiche.

16. Agli effetti della presente legge, per la costituzione e lo svolgimento di rapporti di lavoro nonché per l'assunzione della qualità di socio nelle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, non si applicano le incapacità derivanti da condanne penali o civili.

17. I soggetti che non abbiano sufficienti cognizioni tecniche possono essere ammessi a un tirocinio retribuito.

18. La durata delle prestazioni lavorative non può superare i limiti stabiliti dalle leggi vigenti in materia di lavoro e, alla stregua di tali leggi, sono garantiti il riposo festivo e la tutela assicurativa e previdenziale. Ai detenuti e agli internati che frequentano i corsi di formazione professionale di cui al comma primo è garantita, nei limiti degli stanziamenti regionali, la tutela assicurativa e ogni altra tutela prevista dalle disposizioni vigenti in ordine a tali corsi.

19. Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro di grazia e giustizia trasmette al Parlamento una analitica relazione circa lo stato di attuazione delle disposizioni di legge relative al lavoro dei detenuti nell'anno precedente.

reclamo è molto limitato perché si possono denunciare solo difetti formali del procedimento. C'è una proposta di legge che vuole estendere anche al merito. Vi faccio un esempio: se io passo con il rosso e mi fanno la multa e io contesto che era verde, posso rivolgermi al giudice di pace. In carcere questo non è possibile e se vengo accusato di aver detto una certa cosa non ho la possibilità di difendermi, non posso per esempio portare dei testimoni e quindi il controllo giurisdizionale è molto limitato.

Però in sede di liberazione anticipata il magistrato può dare al rapporto disciplinare il peso che ha. Bisogna entrare nella testa dei singoli magistrati: alcuni appena vedono un rapporto disciplinare negano, altri valutano e soppesano, altri ti fanno lo sconto, il Tribunale di Sorveglianza, che è organo di reclamo in tutto il Veneto, tenta di uniformare un po' le decisioni.

Altro esempio: l'anno scorso c'è stato il terremoto, i detenuti a Verona volevano che le celle fossero aperte perché avevano paura. Allora abbiamo avuto duecento rapporti disciplinari, le due colleghe magistrato non si erano parlate ed è successo che cento detenuti hanno avuto ugualmente la liberazione anticipata, mentre agli altri cento è stata negata. Il collegio ha accolto i cento reclami. Abbiamo pensato che chi non ha alzato le mani, ma si è limitato a gran voce a chiedere che aprissero le celle perché aveva paura, non valeva la pena fargli perdere la liberazione anticipata perché è istintivo chiedere di poter uscire quando si sentono le mura tremare.

Per fare un altro esempio, spesso ci sono liti in cella. Bisogna evitare di mettersi le mani addosso, pazientare, sopportare le offese, ma poi sul piatto della bilancia bisogna valutare cosa hai fatto il resto dei giorni. In questo giorno ti sei comportato male, hai perso la pazienza e hai dato un pugno e negli altri

Art. 35 bis O. P.  
"Reclamo giurisdizionale"

(Introdotta dal DL carceri 146/2013, convertito dalla Legge 10/2014, in vigore dal 22 febbraio scorso)

1. Il procedimento relativo al reclamo di cui all'articolo 69, comma 6, si svolge ai sensi degli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale. Salvi i casi di manifesta inammissibilità della richiesta a norma dell'articolo 666, comma 2, del codice di procedura penale, il magistrato di sorveglianza fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso anche all'amministrazione interessata, che ha diritto di comparire ovvero di trasmettere osservazioni e richieste.

2. Il reclamo di cui all'articolo 69, comma 6, lettera a) è proposto nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento.

3. In caso di accoglimento, il magistrato di sorveglianza, nelle ipotesi di cui all'articolo 69, comma 6, lettera a), dispone l'annullamento del provvedimento di irrogazione della sanzione disciplinare. Nelle ipotesi di cui all'articolo 69, comma 6, lettera b), accertate la sussistenza e l'attualità del pregiudizio, ordina all'amministrazione di porre rimedio entro il termine indicato dal giudice.

4. Avverso la decisione del magistrato di sorveglianza è ammesso reclamo al tribunale di sorveglianza nel termine di quindici giorni dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito della decisione stessa.

4-bis. La decisione del tribunale di sorveglianza è ricorribile per cassazione per violazione di legge nel termine di quindici giorni dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito della decisione stessa.

5. In caso di mancata esecuzione del provvedimento non più soggetto ad impugnazione, l'interessato o il suo difensore munito di procura speciale possono richiedere l'ottemperanza al magistrato di sorveglianza che ha emesso il provvedimento. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale.

6. Il magistrato di sorveglianza, se accoglie la richiesta:

a) ordina l'ottemperanza, indicando modalità e tempi di adempimento, tenuto conto del programma attuativo predisposto dall'amministrazione al fine di dare esecuzione al provvedimento, sempre che detto programma sia compatibile con il soddisfacimento del diritto;

b) dichiara nulli gli eventuali atti in violazione o elusione del provvedimento rimasto ineseguito;

c) LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 21 FEBBRAIO 2014, N. 10;

d) nomina, ove occorra, un commissario ad acta.

7. Il magistrato di sorveglianza conosce di tutte le questioni relative all'esatta ottemperanza, ivi comprese quelle inerenti agli atti del commissario.

8. Avverso il provvedimento emesso in sede di ottemperanza è sempre ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge.

cosa hai fatto? Tentiamo di valutare anche gli argomenti a favore.

Per le persone straniere che sono nei termini per accedere alle misure alternative, ma che non hanno le condizioni per accedervi, che valore ha il carcere a livello educativo?

Giovanni Maria Pavarin: Il problema degli stranieri è un problema di sempre, il carcere a livello educativo che valore ha per loro? Molti stranieri imparano la lingua, altri sono abbandonati a se stessi, ma molti qualcosa di buono imparano. Imparano a leggere e scrivere,

le regole, sempre che ci sia qualcuno che glielo spiega. Certo che sono i più svantaggiati, sono quelli più sfortunati, sono quelli più destinati a reiterare il reato in materia di droghe. L'extracomunitario che entra in carcere dopo il terzo spaccio, se non trova in carcere la fortuna che qualcuno gli costruisce un futuro fuori, dopo due, tre, quattro anni lo ritroveremo sempre in carcere con la quarta, la quinta, la sesta condanna. E quindi non è facile, ma certamente bisogna creare opportunità migliori soprattutto per quelli che sono nati qui, che parlano italiano, i figli degli immigrati, quelli di seconda generazione.

Magari i genitori hanno già la cittadinanza ma il figlio no. Qui una delle mancanze più grandi è quella delle occasioni di recupero e di reinserimento per gli stranieri.

È possibile avere una presenza più frequente del Magistrato di Sorveglianza competente in Istituto?

Giovanni Maria Pavarin: Senza dubbio sarebbe auspicabile, la dottoressa non viene non per mancanza di volontà ma perché siamo oberati di lavoro. Facciamo un esempio: adesso hanno cambiato le norme sulla liberazione anticipata, non è che la legge dirà che per attuare la legge i magistrati avranno 10 persone in più ad aiutarli, è un lavoro in più con le risorse esistenti.

Ferdinando Ciardiello: Di solito aspettiamo di avere un buon numero di richieste. Il magistrato ci chiama e concordiamo in base al numero di domandine.

Giovanni Maria Pavarin: No, non dovete aspettare, appena avete una domandina mandatela subito. Perché so che poi quando la dottoressa viene ha sempre una quarantina di persone che le vogliono parlare, invece noi dobbiamo

avere un serbatoio, 20 una settimana, 20 un'altra. E poi il colloquio non deve essere finalizzato a chiedere ma deve servire a conoscersi, a volte quando parlavo con le persone alla fine si dimenticavano quello che volevano chiedermi.

Sappiamo che sempre più detenuti stanno facendo ricorso contro il sovraffollamento. In prima istanza è il magistrato di Sorveglianza competente a doversi pronunciare. Cosa ne pensa a riguardo? Avete deciso un profilo comune da tenere?

Giovanni Maria Pavarin: I ricorsi cominciano ad arrivare e sono decine e decine, solo per vagliarli tutti ci vorrà molto tempo. Sapete meglio di me che sotto i 3 mq a testa non si discute, capite benissimo che se tutti i magistrati d'Italia domani mattina dessero a tutti 3 mq dovrebbero uscire quasi ventimila persone. Se noi facessimo giustizia subito, ma non c'è una norma che ce lo consente, dovremmo mettere fuori 20 mila



persone. Ci abbiamo provato, la Corte ha respinto con un voto solo di scarto, stava per passare.

Noi certo possiamo ordinare alla dottoressa Mannarella o al dottor Buffa di sgombrare una determinata cella perché è occupata in maniera non rispettosa del limite dei tre metri, ma per eseguire questa ordinanza il direttore dovrà spostare ovviamente un detenuto di quella cella e metterlo in un'altra, creando una catena che lede il diritto di altri. Quindi il problema è di carattere politico e non di carattere giuridico, certo se ci fate il ricorso abbiamo già fatto molte ordinanze di sgombero.

Il carcere ci ha già mandato i vostri ricorsi accompagnandoli con due facciate, in cui hanno precisato le ore d'aria, le opportunità lavorative, e le misure delle celle. Quindi Santa Maria Maggiore ha già fatto l'istruttoria sulle vostre domande, ed è l'unico carcere nel Veneto che l'ha fatto.

C'è poi la questione che riguarda il calcolo delle suppellettili, cioè conto o non conto il comodino nei tre metri quadri? Nei tre metri vanno compresi anche gli sgabelli? Si tratta di superficie calpestabile o no? Si parla delle cose mobili che si possono spostare, noi abbiamo accolto i reclami >>>



anche tenendo conto dello spazio che sta sotto le suppellettili rimuovibili.

La nuova circolare del Provveditorato sull'umanizzazione della pena, prevede una serie di indicazioni per far fronte al sovraffollamento diurno. Ci può dire in concreto come andrà ad incidere sulla nostra quotidianità? Secondo lei sarà sufficiente l'attuazione di questo provvedimento per evitare una condanna europea nel prossimo maggio, anche se nel frattempo non avranno adottato provvedimenti atti ad abbattere il sovraffollamento?

Giovanni Maria Pavarin: Il carcere di Venezia ha già fatto un piccolo documento, che è un primo passo, per tentare di applicare questa circolare. Noi come magistrati siamo impegnati a verificare la legalità dell'esecuzione della pena anche sotto il profilo dell'osservanza delle norme della circolare. La circolare produce norme che non creano dei diritti, crea degli interessi legittimi. Il magistrato ha l'obbligo di verificare che loro adempiano a quello che è contenuto nella circolare e che sia soddisfatto il vostro interesse legittimo e che la pubblica amministrazione si conformi a quello che la circolare impone. Non mi illudo che la Corte europea ci salvi, forse ci darà una proroga, qualche piccolo passo è stato fatto, ma per ora non è sufficiente.

È previsto un regolamento interno degli istituti di pena? Non ritiene importante che abbiamo accesso a tale regolamento al fine di poter risolvere eventuali incomprensioni?

Giovanni Maria Pavarin: C'è una commissione per il regola-

mento, presieduta dal magistrato di Sorveglianza e composta dal medico, dal cappellano, dall'educatore, dalla polizia penitenziaria, dal direttore. Tutti i regolamenti interni che sono stati elaborati non sono stati mai approvati, valgono però come ordini di servizio. Tutti possono e devono avere accesso al regolamento. Il regolamento interno vi deve essere dato o essere esposto, al suo interno ci sono gli orari per le visite, le regole per la consegna del pacco, il vestiario consentito, la perquisizione di chi entra. Tutte queste cose devono essere conosciute nel dettaglio da tutti voi.

Qual è il ruolo della Commissione Cultura? Come si può fare per ripristinare il corretto funzionamento di questo servizio?

Giovanni Maria Pavarin: Ha un ruolo di propulsione, di proposta, di animazione della vita del carcere. Le difficoltà per svolgere regolarmente il servizio dipenderanno dal fatto che non vi lasciano trovare quando volete, nel posto che volete. Immagino che anche qui il problema sia questo. Uno degli aspetti da disciplinare nel regolamento è anche questo, perché è un problema diffuso e quindi la direttrice dovrebbe farlo. Dovreste chiedere un incontro con lei dicendo quali sono le vostre esigenze: "Vogliamo capire come e in quali orari possiamo muoverci". Essere nella Commissione cultura non vi dà il semaforo verde per andare dove volete, è un problema logistico, ma se voi riuscite a dire con un certo preavviso dove andate e in quali orari mettendovi d'accordo, non dovrebbero esserci problemi. Dovete concordare la cosa con la direttrice. La Commissione inoltre potrebbe dare una mano per l'umanizzazione della pena, potreste infatti offrirvi per presentare delle proposte.

Avete sentito che il ministro ha

Art. 16 O. P.

"Regolamento dell'istituto"

1. In ciascun istituto il trattamento penitenziario è organizzato secondo le direttive che l'amministrazione penitenziaria impartisce con riguardo alle esigenze dei gruppi di detenuti ed internati ivi ristretti.

2. Le modalità del trattamento da seguire in ciascun istituto sono disciplinate nel regolamento interno, che è predisposto e modificato da una commissione composta dal magistrato di sorveglianza, che la presiede, dal direttore, dal medico, dal cappellano, dal preposto alle attività lavorative, da un educatore e da un assistente sociale. La commissione può avvalersi della collaborazione degli esperti indicati nel quarto comma dell'articolo 80.

3. Il regolamento interno disciplina, altresì, i controlli cui devono sottoporsi tutti coloro che, a qualsiasi titolo, accedono all'istituto o ne escono.

4. Il regolamento interno e le sue modificazioni sono approvati dal Ministro per la grazia e giustizia.

Art. 69 Reg. P.

"Informazioni sulle norme e sulle disposizioni che regolano la vita penitenziaria"

1. In ogni istituto penitenziario devono essere tenuti, presso la biblioteca o altro locale a cui i detenuti possono accedere, i testi della legge, del presente regolamento, del regolamento interno nonché delle altre disposizioni attinenti ai diritti e ai doveri dei detenuti e degli internati, alla disciplina e al trattamento.

2. All'atto dell'ingresso, a ciascun detenuto o internato è consegnato un estratto delle principali norme di cui al comma 1, con l'indicazione del luogo dove è possibile consultare i testi integrali. L'estratto suindicato è fornito nelle lingue più diffuse tra i detenuti e internati stranieri.

3. Di ogni successiva disposizione nelle materie indicate nel comma 1 è data notizia ai detenuti e agli internati.

4. L'osservanza, da parte dei detenuti e degli internati delle norme e delle disposizioni che regolano la vita penitenziaria, deve essere ottenuta anche attraverso il chiarimento delle ragioni delle medesime.

## Art. 27 O. P.

"Attività culturali, ricreative e sportive"

1. Negli istituti devono essere favorite e organizzate attività culturali, sportive e ricreative e ogni altra attività volta alla realizzazione della personalità dei detenuti e degli internati, anche nel quadro del trattamento rieducativo.

2. Una commissione composta dal direttore dell'istituto, dagli educatori e dagli assistenti sociali e dai rappresentanti dei detenuti e degli internati cura la organizzazione delle attività di cui al precedente comma, anche mantenendo contatti con il mondo esterno utili al reinserimento sociale.

## Art. 59 Reg. P.

"Attività culturali, ricreative e sportive"

1. I programmi delle attività culturali, ricreative e sportive sono articolati in modo da favorire possibilità di espressioni differenziate. Tali attività devono essere organizzate in modo da favorire la partecipazione dei detenuti e internati lavoratori e studenti.

2. I programmi delle attività sportive sono rivolti, in particolare, ai giovani; per il loro svolgimento deve essere sollecitata la collaborazione degli enti nazionali e locali preposti alla cura delle attività sportive.

3. I rappresentanti dei detenuti e degli internati nella commissione prevista dall'articolo 27 della legge sono nominati con le modalità indicate dall'articolo 67 del presente regolamento, nel numero di tre o cinque, rispettivamente, per gli istituti con un numero di detenuti o di internati presenti non superiore o superiore a cinquecento unità.

4. La commissione, avvalendosi anche della collaborazione dei detenuti e degli internati indicati nell'articolo 71, cura l'organizzazione delle varie attività in corrispondenza alle previsioni dei programmi.

5. Le riunioni delle commissioni si svolgono durante il tempo libero.

6. Nella organizzazione e nello svolgimento delle attività, la direzione può avvalersi dell'opera degli assistenti volontari e delle persone indicate nell'articolo 17 della legge.

detto che vuole otto ore d'aria per tutti, allora come le riempiamo queste otto ore? Potreste presentare delle proposte, perché quello che si tende ad escludere è che queste ore siano passate senza far niente, anche se all'ozio in cella preferisco le otto ore fuori senza far niente. Questo è lo spirito, quindi è anche un impegno da parte vostra, mica è facile programmare la vita di tante persone per tante ore tutti i giorni e tutti i mesi dell'anno.

Per esempio voi avete fatto un censimento delle abilità interne, delle professionalità che ognuno di voi ha? Fatelo voi stessi, magari avete qualcosa da insegnare agli altri.

Andrea Capitanio: Vorremmo affrontare anche la questione dell'avviamento al lavoro. Io credo che finché era l'ufficio degli educatori che si prendeva il compito di stilare gli elenchi per l'avviamento al lavoro, c'era una graduatoria che teneva conto anche delle competenze e delle professionalità, il problema nello specifico è che questa competenza non è più dell'ufficio educatori, ma rientra adesso nelle competenze dell'area sicurezza.

Giovanni Maria Pavarin: Questo mi sfugge, chi ha spostato questa competenza?

Ferdinando Ciardiello: È stato spostato tutto, così come la commissione culturale, da circa quattro anni.

Una volta tenevamo conto anche della data di dimissioni e chi si avvicinava alle dimissioni aveva un punteggio più alto, si considerava la situazione familiare, il numero



di figli, tenevamo conto di un ventaglio di situazioni, lo gestivamo noi con un agente che ci aiutava in questo. Avevamo creato con un ispettore molto bravo un programma automatico che veniva gestito una volta alla settimana. Dopodiché ci è stato detto che questo non andava più bene così. Ora tutti i detenuti che entrano vengono inseriti in una graduatoria, che è gestita dall'ufficio comando, e prendono un punto al mese, e viene considerata solo l'anzianità di ingresso. Giovanni Maria Pavarin: No, allora bisogna seguire l'articolo 20 della legge, che è la strada maestra, altrimenti si entra nel caos. Ci sono delle cose che non si capiscono, bisognerebbe chiedere a chi ha preso questa decisione e il perché. Voi avete la possibilità di interloquire con la direzione, quindi chiedete le cose che non capite, avete il diritto di farlo e di ottenere anche delle risposte. La legge dice che io ho l'obbligo di parlare con voi, a maggior ragione il direttore. C'è un obbligo di interlocuzione continua.

Andrea: Non sempre a noi detenuti viene garantita questa >>>

possibilità, siamo in una posizione svantaggiata.

Giovanni Maria Pavarin: No, non sono posizioni di svantaggio, se lei ha un diritto e non le viene riconosciuto può scrivere al magistrato di Sorveglianza specificando che viene lesa un suo diritto di interloquire con chi vuole lei. Ovvio che una persona può anche avere delle ragioni, avendo tanti detenuti non può vedere tutti, o ci sono impegni fuori sede, ma una forma di dialogo, anche se non costante, ci deve sempre essere tra la direzione e le persone. Tutti abbiamo diritto ad avere una risposta, nel diritto amministrativo tutti hanno il diritto di sapere il perché di una certa decisione.

Vi sono dei detenuti che sono stati considerati compatibili col carcere nonostante abbiamo patologie molto serie, ma alcuni di questi "compatibili" necessitano di un'assistenza continua da parte dei loro compagni di cella, condizionando ulteriormente la loro già intollerabile condizione carceraria e attribuendo loro una responsabilità che non gli compete. Cosa si può fare per evitare che queste situazioni si verificano ancora?

Giovanni Maria Pavarin: Chi è costretto ad assistere i compagni di

cella si chiama piantone, come ben sapete. Viene o dovrebbe essere remunerato per questa mansione, è un'attività a titolo volontario e non deve essere imposta a nessuno. Ha anche un carattere umanitario.

Senza violare il rispetto alla privacy, non crede che un detenuto dovrebbe sapere se un compagno di cella è affetto da malattie infettive?

Giovanni Maria Pavarin: La trasmissione delle malattie più tremende avviene in genere tramite contatto con i liquidi biologici. Tramite l'aria non si trasmette né l'AIDS né l'epatite. Mentre per altre malattie come la scabbia, come è successo in qualche carcere, allora si che bisogna stare attenti.

Ma non è automatico che se il tuo compagno ha una malattia come l'epatite o l'AIDS tu rischi qualcosa, purché osservi le norme igieniche di base (uso delle stoviglie, uso della tazza del water e del lavandino etc.). C'è o non c'è questo diritto? Io direi che sarebbe auspicabile che ci fosse ma che non c'è. Io non ho il diritto di sapere se lui, che dorme nella mia cella, ha l'AIDS o no.

Sandro: Facciamo un esempio, un mio compagno di cella ha l'HIV e io non lo so, succede che ha una crisi epilettica, io per soccorrerlo gli prendo la lingua per evitare che soffochi e lui istintivamente mi morde e mi infetta.

Giovanni Maria Pavarin: Se lui non glielo dice non c'è nulla da fare, la direzione commetterebbe un grave illecito se glielo dicesse.

La convivenza coatta tra due persone potrebbe portare a questa situazione e quindi è una questione da valutare, è una questione sulla quale qualcuno dovrà riflettere.

Art. 35 O.P.  
"Diritto al reclamo"

I detenuti e gli internati possono rivolgere istanze o reclami orali o scritti, anche in busta chiusa:


- 1) al direttore dell'istituto, al provveditore regionale, al capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e al Ministro della giustizia;
- 2) alle autorità giudiziarie e sanitarie in visita all'istituto;
- 3) al garante nazionale e ai garanti regionali o locali dei diritti dei detenuti;
- 4) al presidente della giunta regionale;
- 5) al magistrato di sorveglianza;
- 6) al Capo dello Stato.

Art. 49 Reg. P.  
"Criteri di priorità per l'assegnazione al lavoro all'interno degli istituti"


1. Nella determinazione delle priorità per l'assegnazione dei detenuti e degli internati al lavoro si ha riguardo agli elementi indicati nel sesto comma dell'articolo 20 della legge.
2. Il direttore dell'istituto assicura imparzialità e trasparenza nelle assegnazioni al lavoro avvalendosi anche del gruppo di osservazione e trattamento.

Art. 67 Reg. P.  
"Garanzie di sorteggio delle rappresentanze"

1. Le modalità dei sorteggi dei componenti delle rappresentanze, previste dagli articoli 9, 12, 20, e 27 della legge, sono disciplinate dal regolamento interno in maniera da garantire uguali possibilità di nomina per tutti i detenuti e gli internati. Con il medesimo sorteggio sono nominati i rappresentanti in carica e i loro sostituti.
2. I detenuti e gli internati nominati nelle rappresentanze, previste dagli articoli 12, 20 e 27 della legge, durano in carica quattro mesi.







Ornella Favero: Io credo che i vantaggi che si ottengono sono pochi rispetto agli svantaggi che sono tantissimi, perché se tu cominci a sapere le malattie delle persone rischi di non tutelare più la loro dignità. Il problema è che vengano date a tutti delle informazioni chiare sulle regole minime da rispettare, tutti dovremmo imparare ad essere più attenti dal punto di vista dell'igiene e le persone dovrebbero essere informate sui rischi. Ma è giusto comunque parlarne perché non è semplice.

Giovanni Maria Pavarin: Magari il medico potrebbe segnalare alla direzione che due persone che hanno la stessa patologia potrebbero essere messe insieme nella stessa cella. Cosa dite, potrebbe essere una proposta?

Ornella Favero: E' una questione delicata che va affrontata seriamente perché non è uno scherzo. Io ho conosciuto tante persone che dicono serenamente ai propri compagni di cella della loro malattia, ma ritengo molto pericoloso obbligare a farlo. Piuttosto bisognerebbe fare una campagna di informazione, spingendo le persone che hanno questa patologia a non vivere più vergognandosi e a non nascondersi.

Quali motivazioni sono neces-

sarie affinché un detenuto gravemente malato possa accedere alla detenzione domiciliare? Che cosa significa essere "compatibili" con il carcere in presenza di una grave patologia? Si tiene conto solo della possibilità di curarsi o anche dell'importanza di fattori psicologici per far fronte alla malattia?

Ornella Favero: Io credo che la compatibilità sia qualcosa di più che dire che tu ti puoi curare anche in carcere, perché sappiamo che non sono importanti solo le terapie, ma anche come si reagisce alla malattia. A me piacerebbe parlare di che cosa è davvero la "compatibilità", cioè il fatto che tu puoi fare la chemio anche stando in carcere oppure che tu la malattia grave la devi affrontare in modo diverso, in un ambiente sereno, circondato dalle persone che sono in grado di aiutarti.

Giovanni Maria Pavarin: Il termine "compatibilità" è usato solo una volta nella legge, all'articolo 146 del codice che parla del differimento obbligatorio della pena, qui non si discute. In presenza di quelle condizioni che la legge richiede, il tribunale è obbligato a scarcerare la persona. Donna incinta: se stai scostando una

pena e sei incinta devi andar fuori. Se sei imputata il G.I.P. può decidere di tenerti dentro perché magari sei recidiva per i furti, ma appena sei definitiva devi andar fuori. La stessa cosa vale per la donna madre di un bambino di età inferiore ad anni uno. Il terzo caso c'entra con la malattia: AIDS, HIV o altra malattia particolarmente grave, tale da non rispondere più alle cure. Significa che ti mando a morire a casa. Quindi anche l'AIDS e l'HIV che un tempo bastavano per uscire ora non bastano più. Questo è l'unico punto in cui troviamo l'incompatibilità.

Per la norma 147 (differimento facoltativo) è sufficiente che ci sia una malattia grave. Di fronte alla gravità di una malattia il tribunale può dare, ma può anche respingere. Qual è il criterio? La pericolosità sociale.

Nel valutare la malattia grave, a volte succede che nonostante la gravità ti lascio in carcere perché o non hai una casa o il tuo >>>

#### Art. 146 Codice Penale "Rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena"

L'esecuzione di una pena, che non sia pecuniaria, è differita:

- 1) se deve aver luogo nei confronti di donna incinta;
- 2) se deve aver luogo nei confronti di madre di infante di età inferiore ad anni uno;
- 3) se deve aver luogo nei confronti di persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi dell'articolo 286-bis, comma 2, del codice di procedura penale, ovvero da altra malattia particolarmente grave per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione, quando la persona si trova in una fase della malattia così avanzata da non rispondere più, secondo le certificazioni del servizio sanitario penitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili e alle terapie curative.

Nei casi previsti dai numeri 1) e 2) del primo comma (...).

## Art. 147 Codice Penale "Rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena"

L'esecuzione di una pena può essere differita:

- 1) se è presentata domanda di grazia, e l'esecuzione della pena non deve essere differita a norma dell'articolo precedente;
  - 2) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita contro chi si trova in condizioni di grave infermità fisica;
  - 3) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita nei confronti di madre di prole di età inferiore a tre anni.
- Nel caso indicato nel n. 1, l'esecuzione della pena non può essere differita per un periodo superiore complessivamente a sei mesi, a decorrere dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile, anche se la domanda di grazia è successivamente rinnovata.

Nel caso indicato nel numero 3) del primo comma il provvedimento è revocato, qualora la madre (...).

Il provvedimento di cui al primo comma non può essere adottato o, se adottato, è revocato se sussiste il concreto pericolo della commissione di delitti.

## Art. 17 O. P. "Partecipazione della comunità esterna all'azione rieducativa"

1. La finalità del reinserimento sociale dei condannati e degli internati deve essere perseguita anche sollecitando ed organizzando la partecipazione di privati e di istituzioni o associazioni pubbliche o private all'azione rieducativa. Sono ammessi a frequentare gli istituti penitenziari con l'autorizzazione e secondo le direttive del magistrato di sorveglianza, su parere favorevole del direttore, tutti coloro che avendo concreto interesse per l'opera di risocializzazione dei detenuti dimostrino di potere utilmente promuovere lo sviluppo dei contatti tra la comunità carceraria e la società libera.

2. Le persone indicate nel comma precedente operano sotto il controllo del direttore.

spessore criminale è incompatibile con la tua liberazione immediata.

C'è un rimedio, dice la legge, quando non posso darti il differimento posso darti in sua sostituzione la detenzione domiciliare; prima non era possibile oggi sì, anche lo stesso magistrato da solo la può dare. Risposte che a volte possono risultare inumane dipendono da questo fattore legato alla pericolosità. In ogni caso sono maggiori le istanze che vengono accolte, che non i casi di brutale rigetto.

È difficilissimo che quando il medico ci dice che una persona

ha una patologia particolarmente grave, la si tenga dentro. Di fronte a certe situazioni mal interpretate dal medico, perché a volte il medico esagera nel largheggiare e a volte esagera nel restringere (dice che non è niente, ma in realtà non ti ha fatto fare gli esami sufficienti), lui stesso viene imbrogliato o non capisce fino in fondo cos'hai, e può darsi che ci sia qualche vittima di malasanità anche in carcere.

Tutti corriamo dei rischi in caso di malattia, però in genere gli errori fatali, quelli che producono morte sono più riscontrabili nel mondo libero che nel mondo del carcere. Il medico in genere tende a cautelarsi dirottando il problema sul fuori piuttosto che tenersi un malato grave dentro.

Certo che il fattore psicologico di vivere la malattia fuori è importante ed è comprovato che ha un valore nel combattere la malattia, ce ne rendiamo perfettamente conto e quando si può in genere si accoglie l'istanza. Certo che se una cosa così me la chiede una persona che ha quattro condanne e che è



La vecchia sede del Tribunale di Sorveglianza, Palazzo Diedo

a capo di una nota cosca mafiosa, prima di metterla fuori, specialmente se vuole andare a casa sua, ci pensiamo dieci volte. Quando il medico ci fa presente una situazione pesante, di solito concediamo perché tenere una persona grave in carcere è anche un costo elevato per la struttura.

Gentile Presidente, grazie molte per la sua disponibilità.

Giovanni Maria Pavarin: Grazie a voi e grazie anche per la sua presenza, dott.sa Favero, so che firma anche questo giornale oltre a Ristretti Orizzonti di Padova.

Avete una serie di materie per fare un incontro con la Direzione, e soprattutto provate, chi è della commissione cultura, a scrivere ai vostri colleghi di Padova chiedendo come funziona da loro e come hanno fatto. Anche la dott.sa Favero potrebbe farsi tramite per questa vostra richiesta.

Avete tante persone che vi aiutano, al di là del garante, dell'educatore, e altri. • La redazione

## Qualche proposta della Redazione per avviare un dialogo

**D**all'inizio di giugno il nostro Istituto ha adottato il regime "aperto" per tutte le sezioni (ad esclusione del 2<sup>o</sup> piano destro), ossia le celle sono aperte dalle 8:30 alle 17:15, dunque si può girare liberamente all'interno del corridoio sul proprio piano. Questa nuova situazione comporterà una rivoluzione di fondo che riparte dai principi dell'Ordinamento Penitenziario e in particolare dalla responsabilizzazione del detenuto rispetto al suo percorso detentivo. Abbiamo avuto modo di ragionare durante l'incontro in redazione con il Presidente dott. Pavarin, sul concetto di infantilizzazione del detenuto, a partire dai vocaboli in uso per descrivere azioni, ruoli e mansioni all'interno degli Istituti di pena: "domandina", "spesino", "scopino" per esempio sono diminutivi che svalutano il significato originario del termine e di certo non facilitano la presa di responsabilità di una persona.

Dopo l'incontro avuto con il dott. Pavarin, in redazione abbiamo iniziato a ragionare su quelle disposizioni, previste dall'Ordinamento Penitenziario, ma poco o per niente applicate. Riteniamo costruttivo poter iniziare un dialogo con la nostra Amministrazione su alcuni dei problemi

che, a nostro avviso, sono più urgenti da affrontare per provare davvero ad umanizzare la pena, anche secondo le indicazioni contenute nella recente Circolare "Umanizzazione della pena" del Provveditore dell'Amministrazione penitenziaria, Pietro Buffa, datata 1 ottobre 2013.

Ci permettiamo dunque, anche dopo il proficuo dialogo intercorso con il Presidente del Tribunale di Sorveglianza e i consigli che ne sono seguiti, di provare ad elencare alcuni punti secondo noi problematici e le relative nostre proposte per cercare di migliorare le condizioni detentive attuali. Ci piacerebbe che a queste nostre idee seguisse un dialogo costruttivo, anche alla luce del fatto che siamo di fronte ad un vero e proprio cambiamento nello svolgimento della quotidianità all'interno degli istituti detentivi.

Il carcere non dovrebbe rendere passive le persone detenute, per questo è davvero importante incrementare, per quanto possibile, le occasioni di impiego del tempo in modo utile.

Un carcere umano, una pena che abbia un senso possono davvero aiutare a rivedere in modo critico il proprio passato e il percorso che ha portato le persone a violare la legge, facendo venir meno tutta l'aggressività e il vittimismo, che invece trovano spazio là, dove dominano l'inefficienza, la burocratizzazione, la scarsa tutela dei diritti. • La Redazione

### Telefonate:

- Poter telefonare liberamente in qualsiasi ora della giornata fino alle 18 o 19 (domenica e festivi compresi), per un totale di 6 telefonate al mese della durata di 20 minuti, qualsiasi sia la posizione giuridica, mediante tessera telefonica prepagata e con numeri preventivamente autorizzati. Questa soluzione è stata adottata con successo c/o diversi Istituti, grazie alla decisione del Direttore di concedere a tutti i detenuti almeno due telefonate straordinarie al mese (anche in considerazione del fatto che nelle carceri si vive oggi in condizioni fuori dalla "normalità", e le telefonate "straordinarie" costituiscono un elemento importante di umanizzazione della pena);
- Cabina telefonica o guscio per un minimo di privacy durante la telefonata. Infatti ora che le celle in sezione sono aperte, si registra un problema per chi deve telefonare perchè la postazione è nel corridoio della sezione, senza un minimo di riparo;
- Le telefonate su numeri cellulari non devono precludere la possibilità di fare colloqui. Si chiede l'equiparazione tra numeri fissi e mobili, distinzione ormai obsoleta.

### Regolamento interno:

- Adottare un regolamento interno secondo quelle che sono le prescrizioni e le modalità fissate dalla normativa vigente (Ordinamento Penitenziario e circolari D.A.P.). Esiste un "vademecum" redatto nel 2011 con il contributo del Comune di Venezia, disponibile solo in italiano e ormai superato sia dal punto di vista legislativo, sia della prassi
- Tradurre il regolamento interno, darlo in visione ed esporlo nelle bacheche delle sezioni.

### Procedure per avviare i colloqui:

- Possibilità, per un detenuto autorizzato dal GIP, di continuare a telefonare o ad avere colloqui anche dopo la condanna di primo grado e il conseguente passaggio di competenze alla Direzione dell'Istituto per l'autorizzazione ai colloqui e telefonate. Nell'attesa di avere i risultati dei nuovi accertamenti eventualmente richiesti dal Direttore, deve poter permanere la possibilità di avere colloqui o telefonate già autorizzate in passato dall'organo della magistratura (Circolare D.A.P. "Umanizzazione della pena" che stabilisce la continuità delle autorizzazioni alle comunicazioni esterne e alle visite di un detenuto, al di là dell'Istituto e del grado di condanna).

### Lavoro:

- Definire in modo trasparente le modalità per l'assegnazione al lavoro interno, come indicate al comma 6 dell'art. 20 dell'Ordinamento Penitenziario.

### Lista della spesa:

- Ampliare la lista della spesa del sopravvitto introducendo anche prodotti di qualità, ma di una fascia di prezzo più bassa, la lista attuale è ancora troppo limitata e si corre il rischio di intasare le richieste di spesa ex modello 393;
- Inserire le batterie ricaricabili e il carica batterie in lista spesa;
- Inserire le borse frigo in lista spesa;
- Ripristinare e mettere a regime le offerte di prodotti del sopravvitto;
- Ridurre i tempi per l'acquisto di farmaci, o prodotti assimilabili, già autorizzati dal medico del carcere.

